

COMMISSIONE X

TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

XLIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 FEBBRAIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|--------------------|---|------------------------------|
| Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>): | | CAPPUGI e FRUNZIO: Ammissione nella carriera del personale direttivo mediante concorso interno per titoli del personale di ruolo delle ferrovie dello Stato in possesso di diploma di laurea. (<i>Urgenza</i>) (1733) | |
| Disciplina giuridica ed economica dei proccaccia postali. (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>). (2691). | 484 | FRANZO ed altri: Inquadramento nella carriera del personale direttivo delle ferrovie dello Stato di funzionari della carriera del personale di concetto della stessa Amministrazione (1765); | |
| PRESIDENTE | 484, 490, 491, 492 | FRUNZIO ed altri: Modificazione alle norme sull'avanzamento degli impiegati della carriera direttiva delle ferrovie dello Stato (1767); | |
| BOGONI | 489, 490, 491 | MUSCARIELLO ed altri: Provvedimenti per alcune categorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dell'ex grado VI (<i>Urgenza</i>). (1851) | 493 |
| GASPARI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> | 489, 490 | PRESIDENTE | 493, 494, 495, 498, 499, 500 |
| CANESTRARI, <i>Relatore</i> | 490 | ARMOSINO, <i>Relatore</i> | 493 |
| ARMATO | 491 | FRUNZIO | 493, 494 |
| Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>): | | BOGONI | 494, 495, 499 |
| Variazione dei compensi dovuti alle aziende esercenti ferrovie secondarie e tramvie in concessione per il trasporto dei pacchi postali. (2712) | 492 | DEGLI ESPOSTI | 494, 496, 497, 498, 499 |
| PRESIDENTE | 492 | CAPPUGI | 494, 498 |
| TOGNI GIULIO BRUNO | 492 | COLASANTO | 495 |
| Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>): | | MARCHESI | 495, 497, 498, 499 |
| TROISI: Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato. (688); | | VOLPE, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> | 497, 498, 499 |
| FRANZO ed altri: Norme integrative dell'articolo 178 della legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato (1245); | | GEFTER WONDRICH: Istituzione della qualifica di controllore viaggiante superiore nell'organico del personale delle ferrovie dello Stato. (<i>Urgenza</i>) (1947). | 500 |
| | | PRESIDENTE | 500, 501, 502, 503 |

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1961

| | PAG. |
|--|---------------|
| LOMBARDI RUGGERO, <i>Relatore</i> | 500, 501 |
| GEFTER WONDRICH | 500, 501, 502 |
| MARCHESI | 501, 502 |
| BOGONI | 501 |
| VOLPE, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i> | 501, 502 |
| DEGLI ESPOSTI | 502 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 503 |

La seduta comincia alle 10,15.

BOGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina giuridica ed economica dei procaccia postali (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato (2691)).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina giuridica ed economica dei procaccia postali ».

Sul disegno di legge, già approvato dalla competente Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 dicembre 1960, già è stata svolta in questa sede la relazione da parte dell'onorevole Canestrari cui è seguita la discussione generale a conclusione della quale sono stati presentati alcuni emendamenti. Il seguito dell'esame del provvedimento veniva quindi rinviato in attesa del richiesto parere della V Commissione (Bilancio). A quest'ultima Commissione sono stati sottoposti anche gli emendamenti proposti ed essa ha fatto pervenire il proprio parere che è in senso favorevole per il testo del disegno di legge e in senso contrario agli emendamenti all'articolo 21, che implicano un ulteriore aggravio dell'onere finanziario.

Noi possiamo ora procedere all'esame dei singoli articoli, salvo vedere, all'articolo 21, che cosa dovremo fare, nel caso gli onorevoli colleghi che hanno presentato gli emendamenti dovessero insistere nel mantenere la loro proposta.

Poiché nessuno chiede di parlare passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il servizio di trasporto, di consegna e di scambio degli effetti postali, di recapito dei

pacchi e di vuotatura delle cassette d'impostazione può essere svolto:

1°) mediante personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

2°) in appalto;

3°) in accessorio da parte del titolare dell'agenzia postale o dei portalettere;

4°) da appositi agenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni che assumono la denominazione di procaccia;

5°) da appositi incaricati vincolati alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da obbligazione personale.

Nei casi in cui non ritenga di ricorrere per l'espletamento del suddetto servizio alle forme previste ai nn. 1), 2 e 3), l'Amministrazione si avvale dei procaccia, quando la durata della prestazione giornaliera raggiunga le 5 ore, e degli incaricati vincolati da obbligazione personale, per le prestazioni di durata inferiore.

La durata del servizio prestato dai procaccia e dagli incaricati vincolati da obbligazione personale è valutata secondo i criteri di cui al successivo articolo 13.

Ai procaccia, ove occorra, può essere affidato, in accessorio, il servizio di portalettere.

(È approvato).

ART. 2.

Per conseguire la nomina a procaccia lo aspirante deve possedere, oltre ai requisiti particolari di cui ai successivi articoli, i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, col godimento dei diritti politici;

b) buona condotta;

c) età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 32, salvi i casi di assegnazione senza concorso di cui all'articolo 6;

d) licenza elementare o titolo equipollente;

e) sana costituzione ed attitudine fisica ai servizi di cui all'articolo 1.

Detti requisiti debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(È approvato).

ART. 3.

La nomina dei procaccia è disposta con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previo concorso per titoli, in base a graduatoria unica di merito formata dalla Commissione centrale per gli uf-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1961

fici locali salvo i casi di assegnazione senza concorso previsto dall'articolo 6.

Il concorso è unico per tutti i posti disponibili.

La graduatoria è formata tenendo conto del servizio comunque prestato nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, della attitudine dei concorrenti, del grado di istruzione, delle benemerienze militari e di altri titoli particolari.

A parità di titoli, la preferenza è determinata dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli, e, in subordine, dall'età.

Alla graduatoria di merito segue una graduatoria suppletiva, nella quale è incluso un numero di candidati idonei pari a quello dei posti messi a concorso.

L'assegnazione dei vincitori del concorso ha luogo in base alla graduatoria di merito e seguendo l'ordine delle sedi che ciascuno di essi è tenuto ad indicare.

I concorrenti, compresi nella graduatoria suppletiva hanno titolo a conseguire quei posti di risulta che rimangano disponibili perché non richiesti utilmente dai candidati che li precedono in graduatoria.

Una aliquota dei posti messi a concorso, in misura non superiore al 10 per cento, deve essere riservata agli invalidi di guerra.

(*È approvato*).

ART. 4.

I procaccia prestano giuramento dinanzi al direttore provinciale competente.

Essi debbono risiedere nel territorio del comune nel quale ha sede l'ufficio cui sono assegnati.

Tuttavia, il direttore provinciale può, per giustificati motivi, e sempre quando non possa derivarne pregiudizio ai servizi, autorizzarli a risiedere in località non lontane.

(*È approvato*).

ART. 5.

I procaccia hanno l'obbligo di eseguire il servizio personalmente e di designare propri sostituti che, sotto la loro responsabilità ed a loro spese, li sostituiscano nel periodo di riposo di cui all'articolo 12 o in caso di malattia o di altro legittimo impedimento.

I sostituti debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2 ed essere autorizzati dalla Direzione provinciale.

In caso di vacanza e negli altri casi di assenza non previsti dal primo comma, i posti sono affidati in reggenza ai sostituti.

Ad essi compete durante il periodo dell'incarico il trattamento economico iniziale che spetta al titolare.

In caso di istituzione di un nuovo posto, il servizio viene temporaneamente affidato, con provvedimento del direttore provinciale ad un reggente.

Nella scelta hanno la preferenza, tra gli aspiranti idonei, i titolari dei posti soppressi, i reggenti che siano cessati dall'incarico non per demerito e i sostituti.

I reggenti hanno le attribuzioni e gli obblighi dei procaccia effettivi; essi però possono, in ogni tempo e a discrezionale giudizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, essere esonerati dall'incarico.

(*È approvato*).

ART. 6.

I posti di procaccia sono assegnati senza concorso, sempreché gli interessati siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2:

a) al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, naturali legalmente o giudizialmente riconosciuti, o adottati da almeno quattro anni, del titolare deceduto o dispensato per sopravvenuta inabilità fisica o cessato dal servizio per limiti di età. Non ha titolo alla assegnazione il coniuge che abbia superato l'età di cinquantacinque anni ed abbia diritto alla pensione di reversibilità. L'avente titolo all'assegnazione deve aver prestato nell'ultimo decennio almeno sei mesi di effettivo e lodevole servizio con la qualifica di procaccia, reggente o effettivo, oppure deve aver rivestito nel medesimo periodo per almeno due anni la qualifica di sostituto con prestazione di effettivo e lodevole servizio per almeno due mesi.

I predetti periodi di anzianità di qualifica e di servizio sono ridotti alla metà per gli aventi diritto che siano privi di sufficienti mezzi economici;

b) al sostituto o al reggente che rivesta una di tali qualifiche nel posto resosi vacante e che inoltre nel posto stesso abbia rivestito nell'ultimo decennio, anche non continuativamente, una delle dette qualifiche per almeno due anni.

L'assegnazione non può essere accordata nei casi di vacanza del posto conseguente a dimissioni o a trasferimento a domanda, nonché quando vi siano aventi titolo all'assegnazione in base alla lettera precedente;

c) al procaccia di posto soppresso o trasformato (qualora manchi la possibilità di

mantenere lo stesso procaccia nel posto trasformato) limitatamente ad altro posto per il quale è stabilita almeno uguale durata della prestazione giornaliera o anche durata minore se l'interessato ne faccia richiesta;

d) all'incaricato con obbligazione personale, quando, per effetto della elevazione della durata della prestazione giornaliera ad almeno 5 ore, si debba istituire un posto di procaccia.

(È approvato).

ART. 7.

Le domande degli aventi titolo all'assegnazione dei posti in base all'articolo precedente, lettere a), b), c) e d), debbono essere prodotte alla Direzione provinciale competente, a pena di decadenza, nel termine perentorio di 60 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione, nel Bollettino ufficiale del Ministero, della vacanza o del provvedimento di soppressione del posto.

(È approvato).

ART. 8.

Il rapporto di servizio cessa per:

1°) difetto sopravvenuto di uno dei requisiti previsti per la nomina;

2°) motivi di salute, accertati dall'Amministrazione, che determinino l'inidoneità al servizio per un periodo superiore alla durata massima dell'aspettativa stabilita per il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

3°) scadenza della durata massima della aspettativa per motivi di salute stabilita per il personale di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ove permanga l'inidoneità fisica al servizio;

4°) compimento del 65° anno di età.

La cessazione del rapporto di servizio è dichiarata con provvedimento motivato del direttore generale.

(È approvato).

ART. 9

Su domanda degli interessati può essere consentito il cambio tra due posti per i quali sia stabilita uguale durata della prestazione giornaliera.

I cambi tra posti di diversa provincia sono autorizzati dal direttore generale; quelli tra posti della stessa provincia dal direttore provinciale.

I procaccia effettivi possono essere trasferiti a domanda in altro posto disponibile per il quale sia stabilita una prestazione giornaliera che differisca di una sola ora in più o in meno.

Gli interessati debbono far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la domanda di trasferimento nel termine perentorio di 40 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della disponibilità del posto cui aspirano.

Fra gli aventi titolo che abbiano chiesto il trasferimento nello stesso posto è preferito quello che ha maggiore anzianità di servizio nella categoria

Con decreto ministeriale, su motivata proposta della Commissione centrale per gli uffici locali, i procaccia possono essere destinati ad altro posto con prestazione giornaliera di uguale durata, per motivi di incompatibilità ambientale.

(È approvato).

ART. 10.

Se, alla scadenza del termine perentorio previsto dal precedente articolo, nessuna domanda di trasferimento è stata presentata, ovvero se il trasferimento non ha avuto luogo per fatto dell'interessato, l'Amministrazione provvede a mettere a concorso i posti vacanti non oltre l'anno dall'accertamento della disponibilità di essi.

I cambi di posto ed i trasferimenti non possono essere concessi a coloro che da meno di un anno abbiano ottenuto altro cambio o trasferimento a domanda.

I detti movimenti non possono essere concessi a coloro che da meno di un triennio abbiano rinunciato al consentito trasferimento.

(È approvato).

ART. 11.

Quando si verifica la soppressione o la trasformazione di un posto e manca la possibilità di conferire la titolarità di un altro posto di procaccia ai sensi del precedente articolo 6, lettera c), o di mantenere lo stesso procaccia nel posto trasformato, il titolare del posto soppresso o trasformato ha diritto alla titolarità di un posto di portalelettere disponibile con una retribuzione pari o superiore.

Qualora l'interessato non raggiunga il posto assegnatogli nel termine di 60 giorni, viene dichiarato decaduto dall'impiego.

(È approvato).

ART. 12.

Ai procaccia effettivi e reggenti, in servizio da almeno un anno, spetta un periodo di riposo retribuito di 30 giorni, che può essere usufruito anche in periodi frazionati, compatibilmente con le esigenze del servizio.

Durante tale periodo il servizio deve essere disimpegnato, sotto la loro responsabilità e a loro spese dal sostituto.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponde, per il pagamento del sostituto, una indennità pari a tanti trentesimi della retribuzione mensile, quante sono le giornate di effettiva assenza dal servizio, entro il limite massimo stabilito per la durata del congedo.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponde ai titolari e reggenti, in caso di comprovata malattia che li renda temporaneamente assenti dal lavoro, a titolo di sussidio, una somma per una volta tanto in un anno, anche se si tratta di più malattie, in misura non eccedente la retribuzione di un mese.

Per i casi in cui l'assenza per la causa predetta supera i 30 giorni, mentre l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni continua a corrispondere interamente la retribuzione fino al diciottesimo mese di malattia, l'Istituto postelegrafonici provvede, dopo il 30° giorno di assenza, alla concessione di sussidi, in misura non eccedente la metà della retribuzione e per un tempo non superiore a otto mesi, a favore dei titolari e dei reggenti aventi titolo alla assegnazione del posto senza concorso che ne abbiano fatto domanda entro i termini stabiliti.

Ai reggenti non aventi titolo all'assegnazione del posto senza concorso, il sussidio è limitato ad un periodo di tempo non superiore ai tre mesi. Alla scadenza del quarto mese di assenza per malattia cessa l'erogazione del sussidio e il reggente decade dall'incarico.

Per l'assistenza prevista dal precedente comma è dovuto all'Istituto postelegrafonici dai procaccia effettivi e reggenti un contributo dello 0,50 per cento sulla retribuzione mensile spettante e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni un contributo di pari importo.

Ai procaccia effettivi può essere consentito di assentarsi dal servizio per motivi di famiglia senza retribuzione per la durata massima di un anno in un quinquennio.

Durante tale assenza, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni prov-

vede a fare eseguire il servizio a norma dell'articolo 5.

Negli altri casi di legittimo impedimento per il pagamento del sostituto si applicano le disposizioni del precedente comma terzo.

Durante le assenze per congedo e malattia al titolare e al reggente spetta il premio di maggiore produzione.

Il periodo di assenza dal servizio per motivi di famiglia non è computato a tutti gli effetti giuridici ed economici.

(È approvato).

ART. 13.

La durata della prestazione giornaliera dei procaccia a piedi e le eventuali modificazioni sono stabilite in base ai criteri di cui all'allegata tabella.

Nella determinazione della durata complessiva delle prestazioni giornaliera non si tiene conto delle frazioni di tempo inferiori a 30 minuti; e quelle uguali o superiori ai 30 minuti si arrotondano ad ora intera.

I periodi di tempo per la valutazione della prestazione giornaliera sono calcolati in base alla media giornaliera, risultante dalla statistica annuale riferita all'esercizio finanziario precedente all'entrata in vigore della presente legge, ragguagliata a 300 giorni lavorativi.

Il trattamento economico è attribuito nella misura intera quando la prestazione giornaliera è determinata in 7 ore, e in misura ridotta, in proporzione al numero delle ore stabilite, quando la prestazione è determinata per una durata inferiore.

Le eventuali prestazioni superiori alle 7 ore sono retribuite con compenso straordinario in base al relativo coefficiente economico in atto goduto; tale compenso straordinario non potrà in alcun caso eccedere le due ore giornaliera.

Qualora intervengano notevoli modificazioni di carattere continuativo nell'entità del servizio, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla revisione della determinazione della durata della prestazione giornaliera, applicando i criteri di valutazione sopra indicati alle risultanze dell'esercizio finanziario precedente alla revisione stessa.

I criteri di valutazione stabiliti nel presente articolo si applicano anche nei casi in cui il servizio sia esplicito dal procaccia con mezzi propri, autorizzati dall'Amministrazione.

Qualora il servizio di procacciato sia effettuato con mezzi motorizzati forniti dalla

Amministrazione, i nuovi coefficienti saranno fissati mediante apposito regolamento.

(È approvato).

ART. 14.

Al procaccia è attribuita la retribuzione corrispondente al coefficiente 160, e, dopo otto anni di effettivo servizio senza demerito, quella corrispondente al coefficiente 170 della tabella unica degli stipendi annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Ai fini previsti nel comma precedente il servizio prestato dopo il 30 giugno 1953 è considerato utile nei riguardi dei procaccia in servizio a tale data. Limitatamente a questi ultimi il suddetto periodo di servizio è fissato in anni sei ai fini del conseguimento della retribuzione corrispondente al coefficiente 170.

Rimangono in vigore, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge 13 dicembre 1956, n. 1410.

Le competenze accessorie spettano nei casi e nelle misure previste dalla legge 8 agosto 1957, n. 776, e successive modificazioni.

Sono concessi ai procaccia, con provvedimenti del direttore provinciale, gli aumenti periodici costanti di stipendio previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n.19.

(È approvato).

ART. 15.

Per quanto riguarda la cessione, il sequestro e il pignoramento della retribuzione, si osservano, in quanto applicabili, le norme generali riguardanti gli impiegati dello Stato.

(È approvato).

ART. 16.

Ai procaccia in servizio spetta la concessione di otto viaggi all'anno di corsa semplice, sulle linee delle ferrovie dello Stato, alla tariffa ridotta concessa agli impiegati civili statali.

Uguale concessione è fatta alle persone di loro famiglia conviventi a carico, limitatamente a quattro viaggi all'anno, pure di corsa semplice.

L'Amministrazione delle ferrovie viene integralmente rimborsata da quella postale della differenza tra la tariffa ordinaria e quella ridotta per i viaggi effettuati nonché della spesa inerente alla relativa liquidazione.

(È approvato).

ART. 17.

Le disposizioni stabilite nello statuto degli impiegati civili dello Stato in materia di dimissioni, dispensa dal servizio, decadenza, riammissione, sanzioni disciplinari, sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale, si osservano, in quanto applicabili, per i procaccia effettivi.

Ai procaccia effettivi possono essere inoltre inflitte la punizione della destinazione ad altro posto con prestazione giornaliera di minore durata, e l'ammenda disciplinare stabilita per il personale di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

L'ammenda e la censura sono inflitte dal competente direttore provinciale; la riduzione dello stipendio è inflitta dal direttore provinciale, sentita la Commissione provinciale per gli uffici locali.

Le punizioni della sospensione dalla qualifica, della destinazione ad altro posto e della destituzione sono inflitte con decreto ministeriale, su motivata proposta della Commissione centrale per gli uffici locali.

La destinazione ad altro posto con prestazione giornaliera di minore durata può essere inflitta per le mancanze previste dall'articolo 81 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, che rivestano particolare gravità e che determinano incompatibilità ambientale.

(È approvato).

ART. 18.

Contro i provvedimenti disciplinari dell'ammenda e della censura adottati dal direttore provinciale è ammesso il ricorso per via gerarchica al direttore generale; contro il provvedimento disciplinare della riduzione dello stipendio adottato dal direttore provinciale è ammesso ricorso al Ministro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali.

(È approvato).

ART. 19.

L'importo delle ammende è devoluto al Fondo per il trattamento di quiescenza.

(È approvato).

ART. 20.

I procaccia sono obbligatoriamente iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1961

La iscrizione è fatta d'ufficio a cura del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

L'iscrizione al Fondo obbliga gli iscritti al pagamento dei contributi previsti dal decreto sopra citato.

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, della valutazione dei servizi, compresi quelli militari, della misura delle pensioni e delle indennità della concessione di pensione dipendente da infermità o morte dovuta a causa di servizio, dei cumuli di pensione, dei cumuli di stipendio con pensione, dell'inizio, prescrizione, perdita, riduzione, sospensione e fine del godimento della pensione e per ogni altro riflesso, compreso il riscatto del servizio prestato antecedentemente alla iscrizione al Fondo, sono applicabili le disposizioni previste per i portalettere dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e successive modificazioni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 21:

« I posti di procaccia per i quali l'Amministrazione ha stipulato l'obbligazione personale in base ad una prestazione giornaliera di almeno 5 ore, in sede di prima applicazione della presente legge, vengono assegnati senza concorso:

a) ai procaccia, scambisti, portapacchi e vuotacassette effettivi, vincolati con obbligazione personale;

b) agli incaricati, vincolati con obbligazione provvisoria, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio nel posto da almeno un anno con detta qualifica.

Gli interessati debbono essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 ed avere un'età compresa fra il 18° e il 70° anno ».

Sono stati presentati tre emendamenti. Ne do lettura:

da parte degli onorevoli Bogoni, Ricca, Fabbri, Concas, Mancini, Schiano:

« Al primo comma, sostituire le parole: di almeno 5 ore, con le altre: di almeno 3 ore »;

da parte dell'onorevole Francavilla:

« Al primo comma, sostituire le parole: di almeno 5 ore, con le altre: di almeno 3 ore »;

da parte degli onorevoli Armato, Canestrari, Sinesio, Lombardi Ruggero, Sammar-

tino, Viale, Boidi, Macrelli, Colasanto, Capugli, Bianchi Gerardo:

« Al primo comma, sostituire le parole: di almeno 5 ore, con le altre: di almeno 4 ore ».

L'emendamento Bogoni ed altri, e quello, identico, dell'onorevole Francavilla, tendono a portare da 5 a 3 le ore della prestazione giornaliera prevista al primo comma dell'articolo, mentre l'emendamento Armato ed altri tende a portare a 4 ore. Ora, come ho già detto, su queste proposte di modifica del testo del disegno di legge vi è il parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio. Noi quindi, a questo punto, possiamo procedere, ove i colleghi proponenti gli emendamenti insistessero nel mantenerli, alla votazione degli stessi, con l'intesa che, qualora gli emendamenti venissero approvati, dovremo rinviare per un nuovo esame l'articolo 21 e relativi emendamenti davanti alla V Commissione (Bilancio) per l'ulteriore parere. Ove poi detta Commissione dovesse insistere negativamente sugli emendamenti, evidentemente ai sensi del regolamento interno spetterebbe al Presidente della Camera decidere per la riunione congiunta delle due Commissioni (X e V) o per la remissione del provvedimento all'Assemblea.

Chiedo pertanto all'onorevole Bogoni se insiste nel mantenere l'emendamento.

BOGONI. Prima di rispondere, onorevole Presidente, vorrei sentire il parere del Governo.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Debbo dire che sono stati esaminati i due emendamenti ed è stato rilevato che sono di ordine finanziario e giuridico. Finanziario, perché l'emendamento Bogoni-Francavilla porterebbe ad una maggiore spesa di 840 milioni che non ha copertura, mentre l'emendamento Canestrari porterebbe una minore spesa. Vi è poi da notare che con la tabella già considerata all'articolo 13, in sostanza tutte le prestazioni dei procaccia postali subiscono una notevolissima rivalutazione per cui quelli che oggi hanno 3 ore di servizio effettivo di procaccia, hanno la quasi assoluta certezza di arrivare a 5. Ragione per cui io penso che la formulazione del disegno di legge dovrebbe lasciare tranquilli.

Aggiungo ancora che l'onorevole Ministro, nelle sue dichiarazioni al Senato, ha anche precisato che l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni applicherà tutte le disposizioni migliorative contenute in questo dise-

gno di legge anche al personale che verrà inquadrato. Quindi, per esempio, la tabella allegata al disegno di legge viene applicata a tutto il personale, la rivalutazione agli effetti del pagamento viene estesa a tutto il personale, anche non inquadrato.

Penso pertanto che, con queste ampie e, credo, rassicuranti precisazioni, gli onorevoli colleghi proponenti gli emendamenti all'articolo 21, possano tranquillamente esaminare la possibilità di ritirarli. Teniamo presente soprattutto che questi emendamenti debbono avere una copertura finanziaria, mentre d'altra parte l'Amministrazione delle poste non ha al momento alcuna possibilità di reperire tale copertura in quanto è a tutti noto che nei diversi provvedimenti da noi presentati abbiamo impegnato tutte le nostre possibilità di bilancio, anzi siamo andati forse al di là delle nostre possibilità!

BOGONI. Qual'è esattamente la maggiore spesa che deriverebbe dall'accoglimento del nostro emendamento che prevede la prestazione giornaliera « di almeno 3 ore » e quella dell'altro emendamento « di almeno 4 ore »?

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Per le 3 ore sarebbe una maggiore spesa, secondo i nostri calcoli, di 840 milioni, per le 4 ore di 410 milioni. Si tratta di un calcolo preciso e ricontrollato che tiene presenti vari elementi.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Canestrari se da parte sua insiste nel mantenimento dell'emendamento.

CANESTRARI, *Relatore*. In considerazione del parere espresso dalla competente Commissione Bilancio, favorevole al testo del disegno di legge e contrario agli emendamenti proposti, e anche in considerazione del fatto che ho ricevuto varie lettere e sollecitazioni da parte di procaccia aderenti alla mia organizzazione sindacale, tutte invitanti cioè a fare il possibile per non ritardare l'approvazione di questo provvedimento tanto atteso, ritiro, anche a nome degli altri presentatori, il mio emendamento, mentre propongo l'accoglimento da parte del Governo di un ordine del giorno e che siano consacrate a verbale alcune precisazioni da parte della nostra Commissione, unanimemente d'accordo, appunto per chiarire la posizione dei procaccia sulla questione delle 4 e delle 3 ore. L'ordine del giorno è il seguente:

« La X Commissione parlamentare, nell'approvare, in data odierna, il disegno di legge n. 2691, raccomanda al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di non procedere,

a seguito di soppressione o trasformazione di servizi di procaccia, ai licenziamenti di quei prestatori d'opera, legati da obbligazione personale, che prestano servizio per almeno tre ore, ma di reimpiegarli in altri servizi dell'Amministrazione ».

Vorrei poi risultasse ben chiaro a verbale che la X Commissione precisa, a chiarimento del progetto di legge n. 2691, che: 1°) gli incaricati vincolati all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con obbligazione personale e provvisoria, oltre che alla valutazione della prestazione, prevista dal penultimo comma dell'articolo 1, hanno diritto alla revisione del trattamento economico in base al coefficiente 160; 2°) corrisponde, per analogia, alla « trasformazione » la riduzione della prestazione giornaliera a meno di cinque ore, agli effetti della lettera c) dell'articolo 6; 3°) eguale considerazione va fatta nei riguardi dell'articolo 11 nel quale è contenuta la stessa dizione « soppressione o trasformazione » senza far cenno alla « riduzione » oraria giornaliera, inferiore alle cinque ore; 4°) l'arrotondamento di cui al punto uno dell'articolo 13, quando si tratti di più corse, aventi ciascun un percorso, fra andata e ritorno, superiore al chilometro, l'arrotondamento per eccesso, riguardante le frazioni superiori ai 500 metri, come l'arrotondamento per difetto, quando si tratta di frazioni fino a 500 metri, deve essere operato sulla percorrenza chilometrica complessiva giornaliera del procaccia, risultante dalla somma delle percorrenze di tutte le corse; 5°) i trenta minuti di cui al numero 2 del medesimo articolo 13 sono attribuiti anche ai procaccia che hanno solo mansioni di scambio con i treni e le autocorriere; 6°) le modificazioni di carattere continuativo all'entità del servizio, di cui al sesto comma del più volte ripetuto articolo 13, si intendono « notevoli » qualora raggiungono o superano i 60 minuti di prestazione.

Per quanto riguarda il primo punto di queste precisazioni interpretative del disegno di legge, come si vede, si vuole evitare che qualche direttore provinciale nel momento della firma del contratto da parte del procaccia, conceda lo stipendio a suo criterio. Come ho spiegato la volta scorsa, ad uno di questi procaccia con 4 ore si darebbero 15 mila lire, ad un altro con 3 ore, 20 mila. Quindi, applicando il coefficiente 160 si eviterebbe questo!

Per quanto concerne il terzo punto, il Governo, dovrebbe dare la possibilità al procac-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1961

cia di concorrere ad un altro posto per non perdere ore di servizio.

Su questa mia proposta — dell'accoglimento di un ordine del giorno e delle precisazioni interpretative della legge che stiamo votando, da consacrarsi a verbale — spero che il Governo concordi con la Commissione.

ARMATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo la dichiarazione dell'onorevole rappresentante del Governo, il quale ha trasferito la questione su un piano prettamente tecnico, fornendoci l'assicurazione circa la revisione in atto dei cosiddetti coefficienti dai quali scaturiscono gli indici della compensazione, si è portati alla conclusione che gli attuali procaccia a tre o quattro ore verranno inquadrati. Pertanto io non ho motivo per non ritenere sufficientemente valida questa assicurazione. Viene pertanto a cadere la ragione per cui era stato presentato l'emendamento da noi proposto e che quindi ritiriamo. Oltretutto, mi pare che il problema, di forma, dell'interpretazione della legge, con l'ordine del giorno proposto dal collega onorevole Canestrari e le ulteriori precisazioni illustrate a verbale, possa considerarsi risolto.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Accolgo l'ordine del giorno del relatore e accetto i chiarimenti interpretativi espressi dal medesimo ai fini dell'applicazione del provvedimento in esame.

BOGONI. Insisto sul nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bogoni, all'articolo 21, primo comma:

« *Sostituire le parole: di almeno 5 ore, con le altre: di almeno tre ore.* ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 21:

ART. 21.

I posti di procaccia per i quali l'Amministrazione ha stipulato l'obbligazione personale in base ad una prestazione giornaliera di almeno 5 ore, in sede di prima applicazione della presente legge, vengono assegnati senza concorso:

a) ai procaccia, scambisti, portapacchi e vuotacassette effettivi, vincolati con obbligazione personale;

b) agli incaricati, vincolati con obbligazione provvisoria, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio nel posto da almeno un anno con detta qualifica.

Gli interessati debbono essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e e) dell'articolo 2 ed avere un'età compresa fra il 18° ed il 70° anno.

(*E approvato*).

Passiamo agli altri articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 22.

Il personale effettivo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può restare in servizio anche oltre il 65° anno di età, limitatamente al periodo necessario per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza, tenuto conto del periodo di servizio riscattabile, e comunque non oltre il 70° anno di età.

Il personale suddetto che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia superato il 65° anno di età o che lo raggiungerà entro un quinquennio da tale data senza aver compiuto 40 anni di servizio, computando i servizi utili e quelli riscattabili, può essere trattenuto in servizio fino al compimento del periodo anzidetto e comunque fino e non oltre un quinquennio dalla data sopra indicata e semprechè non superi i 70 anni di età.

(*E approvato*).

ART. 23.

Gli obbligati personali, esonerati dall'incarico per esigenze di servizio ed ai quali sia stata, in conseguenza, assegnata la reggenza di un posto di portalettere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto alla titolarità senza concorso dello stesso posto di portalettere.

(*E approvato*).

ART. 24.

All'entrata in vigore della presente legge, sarà effettuata la revisione della durata della prestazione giornaliera e del conseguente trattamento economico dei procaccia, in base ai criteri di cui al precedente articolo 13, con effetto dalla stessa data di entrata in vigore della legge.

Qualora in seguito alla suddetta revisione la prestazione del procaccia a cui sia stato assegnato il posto in applicazione del precedente articolo 21 sia determinata per una durata inferiore alle 5 ore giornaliere, sarà applicata al procaccia stesso la disposizione di cui al precedente articolo 11.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1961

Ai procaccia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è conservata come « assegno *ad personam* » la eventuale differenza fra il trattamento economico complessivo goduto alla data medesima e quello risultante dall'applicazione della presente legge; tale assegno è riassorbito per effetto di miglioramenti economici che per qualsiasi causa abbiano a verificarsi.

(È approvato).

ART. 25.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni farà fronte con disponibilità del proprio bilancio.

(È approvato).

PRESIDENTE. È stato presentato dagli onorevoli Canestrari, Bogoni, Armato, Sammartino, Zanibelli, Gerardo Bianchi il seguente ordine del giorno:

« La X Commissione permanente nell'approvare, in data odierna, il disegno di legge n. 2691, raccomanda al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di non procedere, a seguito di soppressione o trasformazione di servizi di procacciato, ai licenziamenti di quei prestatori d'opera, legati da obbligazione personale, che prestano servizio per almeno tre ore, ma di reimpiegarli in altri servizi dell'Amministrazione ».

Il rappresentante del Governo si dichiara favorevole all'accoglimento di questo ordine del giorno. Lo pongo pertanto in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge testé approvato, sarà votato, al termine della seduta, a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Variazione dei compensi dovuti alle aziende esercenti ferrovie secondarie e tranvie in concessione per il trasporto dei pacchi postali (2712).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Variazioni dei compensi dovuti alle aziende esercenti ferrovie secondarie e tranvie in concessione per il trasporto dei pacchi postali ».

L'onorevole Giulio Bruno Togni ha facoltà di svolgere la relazione.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, poche parole per illustrare la necessità di questo provvedimento. Come è

noto, ai sensi della legge 20 febbraio 1950, n. 101, il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni per il trasporto di pacchi postali, è attualmente stabilito in lire sei, per ogni pacco fino a 10 chilogrammi, in lire sette per ogni pacco fino a 15 chilogrammi e in lire otto per ogni pacco fino a 20 chilogrammi. Detti compensi sono divenuti via via sempre più inadeguati.

Il provvedimento in esame assicura un congruo aumento di questi compensi. Nella occasione si è ravvisato opportuno sancire la gratuità del trasporto degli effetti postali, quando il servizio di scorta sia stato affidato a personale dell'Amministrazione. Nel provvedimento, all'articolo 4, sono indicati anche i mezzi di copertura delle spese derivanti dal provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiarazione è chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 132 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata e le tramvie a trazione meccanica, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e già modificato con i regi decreti 26 novembre 1925, n. 2337, e 18 ottobre 1934, n. 1868, con il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 427, e con la legge 20 febbraio 1950, n. 101, è sostituito dalla seguente disposizione:

« Lo stesso obbligo avranno per i pacchi postali, mediante il corrispettivo di lire 21 per i pacchi di peso fino a 10 chilogrammi; di lire 24 per i pacchi di peso superiore a 10 chilogrammi fino a chilogrammi 15; di lire 28 per i pacchi di peso superiore a chilogrammi 15 fino a chilogrammi 20, senza pregiudizio delle speciali convenzioni esistenti con l'Amministrazione delle poste ».

(È approvato).

ART. 2.

I compensi di cui al precedente articolo decorrono da 1° luglio 1960.

(È approvato).

ART. 3.

Nessun compenso è dovuto ai concessionari di ferrovie secondarie e tramvie quando il servizio di scorta e di scambio degli effetti

postali (corrispondenze e pacchi) è affidato dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ai propri agenti, che hanno posto gratuito nelle vetture.

(È approvato).

ART. 4.

Al maggior onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni farà fronte con i mezzi ordinari del proprio bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Troisi: Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato (688); Franzo ed altri: Norme integrative dell'articolo 178 della legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato (1245); Cappugi ed altri: Ammissione nella carriera del personale direttivo mediante concorso interno per titoli del personale di ruolo delle ferrovie dello Stato in possesso di diploma di laurea (1733); Franzo ed altri: Inquadramento nella carriera del personale direttivo delle ferrovie dello Stato di funzionari della carriera del personale di concetto della stessa Amministrazione (1765); Frunzio ed altri: Modificazione alle norme sull'avanzamento degli impiegati della carriera direttiva delle ferrovie dello Stato (1767) e Muscariello ed altri: Provvedimenti per alcune categorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dell'ex grado VI (1851).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Troisi: « Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato »; della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Franzo e altri: « Norme integrative dell'articolo 178 della legge 26 marzo 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato »; della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Cappugi e Frunzio: « Ammissione nella carriera del personale di-

rettivo mediante concorso interno per titoli, del personale di ruolo delle ferrovie dello Stato in possesso di diploma di laurea »; della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Franzo ed altri: « Inquadramento nella carriera del personale direttivo delle ferrovie dello Stato, di funzionari della carriera del personale di concetto della stessa Amministrazione »; della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Frunzio ed altri: « Modificazione alle norme sull'avanzamento degli impiegati della carriera direttiva delle ferrovie dello Stato »; della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Muscariello ed altri: « Provvedimenti per alcune categorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dell'ex grado VI ».

Comunico alla Commissione che questi progetti di legge sono stati oggetto di esame da parte di un comitato ristretto che ha predisposto un nuovo testo unificato. Debbo anche comunicare alla Commissione che la V Commissione ha espresso parere favorevole per la proposta di legge n. 688, ha espresso parere favorevole per la proposta di legge n. 1245 e ha espresso parere contrario per le altre proposte di legge è cioè, la 1733, la 1765, la 1767 e la 1851.

Comunico che la proposta di legge n. 1851 non fa parte delle proposte per le quali è stato predisposto il testo nuovo da parte del comitato, perché presentata posteriormente al mandato al comitato ristretto. A questo punto rilevo la necessità, ai sensi del regolamento interno, di mandare il testo unificato alla Commissione Bilancio perché voglia rivederlo, quanto alle conseguenze finanziarie.

Inoltre, per quanto concerne la proposta di legge n. 1767, non è stato ancora dato il competente parere da parte della I Commissione, parere che è vincolante, come quello della V Commissione.

ARMOSINO, *Relatore*. Rilevo che nel testo unificato proposto dal Comitato ristretto, che ha esaminato le varie proposte di legge, non si è tenuto conto della proposta di legge Franzo ed altri, n. 1245.

PRESIDENTE. Il Comitato non ne avrà tenuto conto ritenendola non accoglibile. Comunque si può sempre riproporre la relativa formulazione sotto forma di emendamento.

FRUNZIO. La procedura seguita circa questa legge non mi sembra sia stata sin qui quella più ortodossa. Infatti, delle varie proposte, una viene esaminata prima, un'altra dopo, una sì, l'altra no, una va alla I Commissione per il parere, poi passa all'altra!

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1961

Veramente, io non comprendo questa strana procedura!

PRESIDENTE. In materia di pareri sui provvedimenti a noi assegnati come competenza primaria, siamo vincolati alla decisione della Presidenza della Camera!

FRUNZIO. Ma, io dico: o vanno tutti alla I Commissione o non ne va alcuno!

D'altra parte vi è urgenza di decidere. Ci sono persone che attendono questo provvedimento da anni ormai.

PRESIDENTE. Forse la I Commissione, secondo me, avrebbe dovuto essere sentita, trattandosi di problema del personale. Ma, non sta a noi decidere. Se vogliamo avere il parere da parte della I Commissione per tutte le proposte di legge, la Commissione può decidere al riguardo.

FRUNZIO. Un giorno, dalla sera alla mattina, ho visto un provvedimento assegnato alla Commissione Affari costituzionali per il parere.

BOGONI. Domando se l'onorevole Frunzio sia del parere di stralciare la sua proposta di legge. Infatti, se ben ricordo, egli già aveva proposto lo stralcio. Ora, anche di questo bisognerebbe discutere qui, perché se noi condividiamo questa idea e ritorniamo ai testi originali delle proposte di legge in questo caso come Commissione dovremmo fare un altro lavoro!

FRUNZIO. Decida la Commissione!

DEGLI ESPOSTI. Credo sia necessario a questo punto uscire dallo stato di confusione che si è venuto a determinare e, per uscirne, bisogna che il rappresentante del Governo ci dica quali sono i suoi intendimenti. Mi spiego: è un fatto che qui si affronta una serie di questione collegate alla posizione del personale; è un fatto che io sostengo da anni essere ormai indispensabile — e che l'Azienda interessata sostiene che è in gestazione — un progetto generale che riguardi tutti questi problemi del personale il cui regolamento va modificato. Ed è altresì un fatto che in questo corpo di sei proposte di legge unificate s'affronta una questione determinante in sede legislativa: quella dei ruoli aperti! Il Governo, insomma, si trova in una situazione molto difficile a capirsi: un ministro sostiene una cosa, un altro un'altra. Di fronte a queste contraddizioni non si sa quali sono i reali intendimenti del Governo, dei ministri dei trasporti e della Riforma burocratica per quanto concerne i ruoli aperti nei confronti dei ferrovieri. D'altra parte noi, per porre il Governo in condizione di dire chiaramente il suo pensiero, abbiamo presentato una serie

di emendamenti che affrontano globalmente la questione. Ora, se noi mandiamo ora alla I, II e V Commissione queste proposte di legge, le mandiamo con tutti gli emendamenti proposti? E ancora, su queste questioni, il Governo, il Ministero dei trasporti, in particolare l'onorevole Sottosegretario di Stato qui presente, quali opinioni sostiene, quali prospettive intravede? Questo vogliamo sapere perché io, altrimenti, ho la sensazione, permettetemi di dirlo, signori del Governo, che confondete le cose accampando ostacoli per non attuare poi quello che per solito, a parole, dite da anni di voler realizzare!

Quindi, indipendentemente dal fatto che queste proposte vadano all'una o all'altra Commissione, io chiedo al Governo di dirci finalmente quali sono i suoi reali intendimenti.

D'altra parte, onorevole Presidente, ci sono proposte di emendamenti che estendono, allargano tutta la questione. E, allora, perché presentare alla I, alla II o alla V Commissione qualcosa che è appena un venti per cento di quanto i commissari membri di questa Commissione trasporti intendono affrontare? Io penso sia meglio cominciare subito qui in Commissione a precisare tutti i rispettivi punti di vista.

Quindi, onorevole Presidente, le chiedo che si cominci a discutere.

CAPPUGI. Vorrei far osservare all'onorevole Degli Esposti che insistere, indipendentemente dagli argomenti che ciascuno può apportare qui, sul problema di fondo dei ruoli aperti, significa far sì che queste modestissime proposte non vadano mai avanti! Io direi che, intanto, la soluzione di questo problema particolare, che andrebbe subito risolto, non ostacola affatto l'altro problema dei ruoli aperti, come non pregiudica per nulla la possibilità da parte della Commissione di apprestare uno strumento di revisione completa dello stato giuridico del personale. Per cui io, invece, invoco da parte dell'onorevole Presidente e dei colleghi un po' di buona volontà. Rispettiamo pure la procedura richiesta dal Regolamento per quanto riguarda i pareri delle altre Commissioni ma, anche nel rispetto di questa, andiamo avanti nell'approvazione di questo provvedimento. Fra l'altro, onorevole Presidente, la proposta Franzo, Troisi ed altri, affronta un problema assai delicato per un certo numero degli eventuali beneficiari e però è un problema di equità. Qui si è determinata una situazione strana, perché gli agenti di gruppo C vengono a trovarsi in una posizione

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1961

di maggior privilegio rispetto a quelli di pari grado del gruppo *B*. Ed allora, evidentemente, questo problema andrebbe inserito nel provvedimento.

Se l'onorevole Presidente ci assicura che lo potremo inserire come emendamento, io sono d'accordo di farlo.

PRESIDENTE. Certo che si può fare.

COLASANTO. Quando la Commissione decise di riunire queste proposte di legge io non facevo parte del Comitato ristretto. Successivamente sono stato chiamato a presiederlo, ho cercato di assolverlo e il mio compito e il mio pensiero l'ho trasmesso nel testo predisposto. Quindi credo che su questo testo non dovrebbero esservi malintesi.

Ora, esaminare separatamente queste proposte di legge potrebbe essere meglio. Per alcune infatti abbiamo il parere positivo, per altre negativo e si potrebbe farlo. Ma, sono d'accordo con l'onorevole Capuggi che la Commissione esamini unitariamente il testo predisposto dal Comitato. E, vorrei pregare i colleghi di non insistere sugli emendamenti; facciamo oggi quello che possiamo fare, fermo restando il comune impegno di fare il resto appena possibile. Sarà, questo, impegno nostro e del Governo.

Per quanto riguarda la proposta di legge dell'onorevole Franzo devo dire che essa riguarda segretari capi che debbono diventare segretari superiori. Ora, abbiamo notato, in sede di esame del Comitato ristretto, che quasi tutti erano stati promossi. È sopraggiunta qualche perplessità circa alcune esclusioni. Comunque io non ho difficoltà al riguardo!

MARCHESI. Ho fatto parte del Comitato ristretto, però osservo ora che la proposta di legge dell'onorevole Frunzio presenta caratteristiche particolari rispetto alle altre tre che il Comitato ristretto ha elaborato. La prima proposta di legge, quella Cappuggi-Frunzio, è considerata nell'articolo 1 del testo unificato. La proposta di legge degli onorevoli Frunzio ed altri riguarda la cumulatività di un ruolo: ispettore di prima classe e ispettore principale. Noi abbiamo qui presentato un emendamento all'articolo 1 del testo unificato e in sostanza è un emendamento alla proposta di legge Frunzio. Abbiamo considerato la cumulatività dei ruoli per una serie di altre qualifiche.

Ora, la proposta sua, signor Presidente, è quella di trasmettere la proposta di legge Frunzio alla I Commissione.

PRESIDENTE. Sollecitare il parere alla I Commissione, perché già richiesto!

MARCHESI. Non vorrei però tornasse poi la risposta senza che siano stati presi in considerazione tutti gli emendamenti che sono stati proposti e che ne modificano sostanzialmente il concetto, allargando l'applicabilità della proposta di legge dell'onorevole Frunzio ad altre qualifiche. Non potremmo noi, stamane, stralciare la proposta di legge Frunzio, esaminare gli emendamenti che riguardano questo punto e rinviare quindi alla I Commissione?

PRESIDENTE. Significherebbe ritornare sul lavoro fatto dal Comitato.

MARCHESI. Sarebbe più facile dopo elaborare le altre proposte di legge, tenendo da parte la proposta di legge Frunzio che riguarda un problema particolare.

BOGONI. Credo che abbiamo lavorato per nulla, perché anche questo provvedimento mi pare che non possa seguire il suo *iter* normale. Ma non possiamo continuare di questo passo. A suo tempo io proposi la unificazione di tutte queste proposte di legge in una sola, anche perché ero contrario a tutte le leggine che affrontano, in diverse e spezzettate formulazioni, lo stesso problema. Ma allora io ritenevo che si facesse presto, che i lavori si svolgessero con la celerità che il problema richiede e invece, oggi, di fronte al testo unificato, le promesse non sono state mantenute. Ritengo che è impossibile continuare così. Ci sono, è vero, dei pareri sfavorevoli, ma abbiamo a disposizione il testo unificato redatto dall'onorevole Colasanto e possiamo ritornare alla soluzione primaria, cioè discutere a parte queste proposte di legge che sono al nostro esame, portando così a termine almeno il nostro lavoro.

PRESIDENTE. Debbo precisare che la proposta di legge Frunzio, anche se stralciata, non può essere trattata oggi perché su di essa deve essere espresso dalla I Commissione un parere che è vincolante.

Ci troviamo comunque di fronte a due proposte: una dell'onorevole Marchesi, che vuole stralciare la proposta di legge Frunzio, dal contesto delle altre che sono state esaminate dal comitato e unificate in un testo, e una dell'onorevole Bogoni, assai più radicale, che chiede di procedere all'esame autonomo delle singole proposte di legge, utilizzando anche il lavoro che è stato compiuto dallo stesso comitato e in considerazione del fatto che, mentre per alcune di queste proposte c'è un parere favorevole, per altre c'è un parere contrario della Commissione Bilancio. Su queste due proposte deve decidere la Commissione.

DEGLI ESPOSTI. Onorevoli colleghi, io sono contrario all'esame spezzettato di un problema che riguarda il pubblico impiego, un problema, cioè, di ordine generale. D'altra parte noi vogliamo sapere, perché abbiamo diritto di sapere, quale è l'atteggiamento del Ministero dei trasporti, a proposito del nuovo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato. A me pare che il Ministero voglia intralciare le conclusioni dell'esame dello stato giuridico, che noi ci accingiamo a fare. Come sapete, infatti, il Ministero vuol presentare una proposta di legge in proposito.

Una seconda questione riguarda il tempo che occorre al Ministero per presentare il suddetto disegno di legge. Il problema, come sapete, è urgente. Noi dovremmo essere confortati dal fatto che un giudizio sulla materia sia preventivamente concordato ed elaborato dal Ministero in collaborazione con i sindacati, e finora non si è fatto nulla in questo senso.

Che cosa è avvenuto delle proposte presentate dai sindacati nel mese di luglio del 1960? Perché anche dalla nostra parte, onorevoli colleghi, vi sono state iniziative in questo senso.

Anche noi avremmo avuto la possibilità di presentare una cinquantina di proposte, ma con questo non si facilita certo il lavoro della Commissione. Il problema va visto globalmente e un testo sulla importante materia va presentato dopo un esame ponderato e razionale, e non complicando le cose.

Una terza questione riguarda il parere del Governo sul ruolo aperto. Noi chiediamo quale è l'atteggiamento del rappresentante del Governo sul problema dei ruoli aperti. Noi sappiamo che c'è un impegno formale, da parte del Governo, in proposito, e noi chiediamo che in questo impegno sia inclusa anche la categoria dei ferrovieri. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tempo fa il Ministro dei trasporti scriveva al sindacato, asserendo che l'argomento dei ruoli aperti era oggetto di esame anche per il personale ferroviario e che essi sarebbero stati estesi anche a questa categoria. Questo avveniva il 20 gennaio. Ma il 23 gennaio il Ministro scriveva all'onorevole Polano: «Egregio onorevole Polano, la informo che non è stata asserita la possibilità di includere, nella proposta di legge governativa sui ruoli aperti, il problema delle ferrovie».

Il parere del Ministero dei trasporti è stato dunque negativo.

Ora io chiedo di avere chiarimenti perché a me pare che l'atteggiamento del Ministero

non è positivo nei riguardi dei ruoli aperti estesi alla categoria dei ferrovieri.

Secondo me questa non è una buona politica a favore dei ferrovieri. Io credo che bisogna affrontare il problema, attraverso la proposta di legge Frunzio, tenendo conto che vi sono trentaseimila funzionari delle ferrovie dello Stato, e che i ruoli aperti devono essere estesi non a una parte di essi. Posso ricordare che nel luglio scorso l'Amministrazione e per essa il Ministro, asserì che i ruoli aperti erano validi per i ferrovieri, sia per i funzionari sia per gli impiegati, sia per i dirigenti.

Credo, pertanto, signor Presidente, che sia dovere da parte nostra chiedere chiarimenti al Governo su questa questione e dovere da parte del Governo dire concretamente cosa intende fare, perché solo sapendo come stanno esattamente le cose ognuno di noi, poi, coscienziosamente sceglierà la sua strada.

Sono d'accordo di stralciare dalle sei proposte di legge quella Frunzio. E però anche qui, chiarezza per chiarezza, constatato che la V Commissione ha detto di no, sapendo che questa Commissione quando deve esprimere un parere sente preventivamente il Governo, devo pensare, evidentemente, che il Ministero dei trasporti abbia detto di no. E perché? Perché, è noto che, su questa questione, non avere posizioni chiare complica enormemente le cose, e voler affrontare in questo modo la questione non aumenta certo il prestigio del Parlamento.

Faccio un esempio. C'è la proposta del Ministero che affronta il problema delle piante organiche del personale. Sono curioso di sapere quale posizione assumerà il Governo di fronte alla proposta di legge Geffer Wondrich, il quale propone con essa l'istituzione di una nuova qualifica nell'organico del personale delle ferrovie dello Stato. Di fronte al problema della revisione di tutte le piante organiche, di fronte all'assunzione di 22 mila ferrovieri, non adegua certo gli organici a questa esigenza una proposta di legge che tende a sistemare 15 ferrovieri! Ma, credete voi veramente che questo, di fronte alle aspettative di 190 mila ferrovieri, sia cosa che aumenti il prestigio del Parlamento?

Quindi, senza voler fare anticipazioni e indipendentemente da quanto deciderà il Governo, io chiedo sin d'ora che in sede di discussione del disegno di legge sui benefici di carriera (n. 2693), per esprimere il parere alla I Commissione che noi esamineremo, sia presente non soltanto il rappresentante del Ministero delle poste e telecomunicazioni, ma

altresi quello del Ministero dei trasporti, perché ci dicano come mai in quel progetto di legge non sono stati inclusi i ferrovieri e ci dicano quali sono i reali intendimenti del Governo al riguardo.

D'altra parte — e concludo, onorevole Presidente — io credo che lei ci debba aiutare a farci capire cosa vuole esattamente il Ministero. L'onorevole Sottosegretario per i trasporti dovrebbe sentire il bisogno di dirci quali sono i suoi reali intendimenti circa le piante del personale o, se si vuole, limitatamente ai ruoli aperti. Altrimenti, io credo siano più giustificati i motivi che hanno i cittadini italiani di pensare che noi qui affrontiamo le cose senza una prospettiva, senza seguire un filo conduttore e in un modo che complica enormemente le cose. E mia opinione altresì che molto di tutto questo che si verifica dipende anche da noi. Mi rendo conto, infatti, che ancora, qui, vi siano delle remore. Ma, se i colleghi fossero più sensibili all'aspettativa di queste dieci, o venti o trenta categorie e tutti insieme si aiutassero queste categorie a risolvere il loro problema, sarebbe tanto di guadagnato anche per il prestigio dell'Azienda e del Ministro e dello stesso Parlamento!

MARCHESI. Alcuni colleghi hanno sollevato la questione dell'accoglimento da parte del Ministero interessato dello stralcio della proposta di legge Frunzio. Io sono d'accordo su questa legge e però devo osservare che da un anno a questa parte qualcosa è cambiato. La proposta di legge Frunzio, infatti, quale obiettivo si ripromette di conseguire praticamente? Quello di equiparare la posizione di una particolare categoria di ferrovieri a quella di altre categorie del personale dello Stato! L'onorevole Frunzio quindi si preoccupa di un problema particolare: il ruolo aperto per gli ispettori di I classe per il passaggio per merito comparativo, ad ispettori principali. E però nel frattempo è stato presentato il disegno di legge sui benefici di carriera (n. 2693); esso deve essere esaminato dalla nostra Commissione per esprimere il parere alla I Commissione.

Dai benefici di tale provvedimento vengono esclusi i ferrovieri.

Ora, in presenza di questo disegno di legge, in presenza del parere espresso dal Ministro per la riforma burocratica, che cosa dobbiamo dire noi? Ci troviamo di fronte alla proposta di legge di un collega tendente a provvedere per alcuni dipendenti. Senza dubbio noi dovremo preoccuparci in un prossimo avvenire di altre categorie le quali, giu-

stamente, al pari di quella degli ispettori di 1^a classe, chiedono la cumulatività dei ruoli. Per questo io raccomandavo di stralciare la proposta di legge Frunzio. Ci troviamo di fronte ad un problema che il Governo ha inteso di affrontare per alcune categorie e che esso probabilmente non intende affrontare per i ferrovieri. Da qui la reazione del collega onorevole Degli Esposti. Un Ministro dice: esamineremo a suo tempo il problema, un altro dice: per l'azienda ferroviaria non si può affrontare questo problema! Per quale motivo, oggi, si tenderebbe tuttavia ad includere una categoria?

Noi non ci opponiamo alla proposta di legge Frunzio, tanto è vero che l'abbiamo ripresa nel nostro emendamento. Però vorremmo che la Commissione esaminasse a fondo il problema generale e il Governo esprimesse un'idea chiara in argomento. Altrimenti che avverrebbe? La proposta di legge Frunzio va alla I Commissione, noi proponiamo emendamenti; probabilmente dovrà ritornare davanti alla I Commissione!

Per evitare tutto questo *iter*, vorremmo fin d'ora avere idee chiare e precise, in modo da non dover affrontare la proposta di legge Frunzio come a se stante, bensì come motivo di carattere generale del problema!

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Ci troviamo di fronte ad un gruppo di proposte di legge. La Commissione a suo tempo aveva delegato un comitato a prenderle in esame per cercare di regolarne tutta la materia ed unificare le proposte di legge stesse. Noi ci troviamo oggi davanti a un nuovo testo, frutto di un coordinamento di queste proposte di legge. Sapete meglio di me quale è stato l'*iter* parlamentare di queste singole proposte di legge. Sapete dei pareri della competente Commissione Bilancio contrari ad alcune proposte di legge, dei pareri richiesti alla Commissione Affari costituzionali ancora non pervenuti per alcune di esse. Questa è la situazione in cui ci troviamo.

Ora, qui si apre un dibattito, ampio, alla garibaldina, cui ha dato inizio con il suo intervento il collega onorevole Degli Esposti, il quale ha puntato l'indice contro il Governo per dirci: ci dica il suo pensiero!

Onorevole Degli Esposti! Quale sia questo pensiero Lei lo sa bene!

DEGLI ESPOSTI. No!

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Lei, onorevole Degli Esposti ha detto: risponda il Governo sul regolamento. Il Governo su questo ha risposto un paio di mesi

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1961

fa, se non vado errato nel dicembre scorso, quando attraverso la mia modestissima persona, il Ministero dei trasporti replicava ad analogo quesito dando assicurazioni che entro febbraio o marzo il ministero stesso avrebbe apportato le variazioni al regolamento. Lei inoltre sa, come sicuramente tutti quanti sapranno, che c'è attualmente da tener presente un'altra cosa che nel frattempo e sopravvenuta, voglio dire quella certa Commissione per il bilancio dell'azienda ferroviaria, ecc. Il lavoro di quest'ultima avrebbe dovuto compiersi entro una quindicina di giorni e fra pochi giorni appunto, esso verrà presentato e quindi avremo allora una visione più chiara e aderente dai suggerimenti che ne verranno.

In merito quindi al regolamento le confermo quanto ebbi già occasione di dire a lei e agli altri onorevoli colleghi membri di questa Commissione trasporti due mesi fa: il Ministero dei trasporti si prefigge, ha già programmato, si è già impegnato a portare variazioni al regolamento.

A ruoli aperti? Ma certo, onorevole Degli Esposti!

Il Ministero, cioè il Governo, si prefigge di apportare anche per i ferrovieri anche per questo settore, il ruolo aperto! Naturalmente se lei mi chiede una data precisa io oggi come oggi non posso rispondere, entro 15 giorni!

Io le posso soltanto enunciare una cosa: che il Governo si propone, ha già in esame, già è orientato ad estendere ai ferrovieri il ruolo aperto.

DEGLI ESPOSTI. Data? Numero di anni?

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Già, lei, così dicendo, si è limitato! Mi aspettavo di sentir dire: secoli! Ma, sono dettagli!

DEGLI ESPOSTI. No; si tratta di sostanza!

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Quindi, se lei mi chiede a quale precisa scadenza il Governo ritiene di poter presentare il relativo provvedimento, io in questo momento non posso rispondere, è chiaro.

DEGLI ESPOSTI. Ne prendo atto. Però, poiché c'è la maledetta abitudine di non far corrispondere alle parole i fatti...! Io sono come San Tommaso, se non tocco con il dito non ci credo!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vediamo di arrivare, se possibile, ad una conclusione.

CAPPUGI. Nonostante la precisa risposta dell'onorevole Sottosegretario di Stato circa il proposito del Governo, di esaminare e ri-

solvere anche per il settore dei ferrovieri il gravissimo problema, io credo, nonostante questo, che noi potremmo, senza stralciare la proposta di legge Frunzio, procedere all'esame di queste proposte di legge. Esse non pregiudicano affatto il problema dello stato giuridico; caso mai anticipano per qualche cosa le soluzioni che dovrebbero essere adottate in sede generale. Il parere del Governo sulle singole proposte di legge, evidentemente, sarà informato a quel criterio generale che presiede alla soluzione dei problemi dello stato giuridico del personale. E quindi noi potremmo risolvere questo problema particolare già da ora.

Io direi di lasciare inclusa la proposta di legge Frunzio.

Se il Governo ha veramente intenzione di dare a tutti i ferrovieri il ruolo aperto, non dovrebbe, nel frattempo, opporsi alla approvazione della proposta di legge Frunzio.

Io insisterei proprio su questo motivo, anche per mettere alla prova il Governo sulla questione generale dei ferrovieri! Sarebbe, infatti, difficile una volta approvata la proposta di legge Frunzio, che poi il Ministero dei trasporti volesse limitare ai soli ispettori di I classe il beneficio ad essi concesso dalla proposta di legge Frunzio.

Se il Governo vuole appoggiare la tesi dei ruoli aperti, non vedo perché non debba essere approvata la proposta di legge Frunzio, che rappresenterebbe una anticipazione delle concessioni che il Governo intende fare in questo settore. Noi in sostanza, chiediamo un impegno preciso, da parte del Governo, per quanto riguarda i ruoli aperti.

MARCHESI. Vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario qual'è il parere del Governo sulla proposta di legge Frunzio.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. In questo momento non posso dare un parere sulla proposta di legge Frunzio.

MARCHESI. Formulerò, allora, la mia domanda in altri termini; noi avremmo dovuto discutere, questa mattina, la proposta di legge Frunzio. Quale sarebbe stato il parere del Governo, onorevole Sottosegretario, se avessimo discusso la proposta di legge Frunzio?

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Onorevole Marchesi, il parere del Governo, mio tramite, non sarebbe stato favorevole, perché c'è un parere contrario, come lei sa, della Commissione Bilancio. Mi sembra una risposta molto logica, questa. In altre parole, questo sarebbe stato l'atteggiamento del Governo, in termini parlamentari.

MARCHESI. Vorrà dire, in termini diplomatici.

DEGLI ESPOSTI. Non ho ancora capito quale sarebbe stata la risposta del Governo, sia pure in termini parlamentari, come vuol dire l'onorevole Sottosegretario.

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il parere del Governo, onorevole Degli Esposti, sarebbe stato contrario. E precisamente, preso atto del parere contrario della quinta Commissione, il Governo si sarebbe ad esso allineato.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, cerchiamo di arrivare a una conclusione. Io dico questo: oggi noi non siamo in condizioni di poter procedere oltre nell'esame dei provvedimenti, per varie difficoltà di carattere formale, specie in rapporto ai pareri non favorevoli espressi sulle proposte di legge.

La discussione odierna, comunque, mi pare che sia stata di estremo interesse per la Commissione, ai fini dell'*iter* che si dovrebbe seguire per quanto concerne la materia. E cioè: il Governo è favorevole e si prepara a presentare un disegno di legge che estende ai ferrovieri le nuove norme sui ruoli aperti, previste per le varie amministrazioni dello Stato. Per il resto rimane sempre valido l'impegno del Ministero dei Trasporti di presentare al più presto un disegno di legge di modifica dello stato giuridico del personale.

Penso che noi potremmo senz'altro affrettare l'*iter* delle proposte di legge nella speranza che intanto il disegno di legge governativo sulla modifica dello stato giuridico, venga presentato.

Il problema è che noi non possiamo occuparci dello stato giuridico del personale, con leggi che spezzettano la materia. Penso quindi che potremmo, oggi, rinviare la discussione, sollecitando, poi, la prima Commissione a darci il parere.

Il testo unificato trasmesso alla Commissione Bilancio, essendo modificato e ridimensionato, potrebbe ottenere un parere diverso da quello negativo già avuto.

BOGONI. Temo che questa legge non sarà più approvata. Noi qui perdiamo altro tempo, non facciamo che « menare il can per l'aia ».

Ricorderò che ci sono leggi, in proposito, ancora del 1958. C'è la proposta di legge Troisi, la prima di questo gruppo che è frutto di un ordine del giorno da noi approvato in sede di esame della legge n. 425. Possiamo noi continuare ad aspettare?

La mia parte, in particolare, ha richiesto, attraverso la mia persona, varie volte, di non presentare piccole proposte di legge. Noi so-

cialisti non abbiamo mai presentato nessuna proposta alla revisione della legge n. 425; abbiamo sempre sostenuto la tesi che il problema deve essere risolto organicamente, perché altrimenti noi facciamo una legge piena di errori.

Però noi ci siamo già impegnati, da un anno. Da un anno abbiamo nominato un comitato ristretto per mandare avanti i lavori concernenti la legge in materia. Non possiamo, oggi, ritornare indietro, anche perché, se ritardiamo l'approvazione della legge, giungeremo allo scioglimento della Camera e non potremo che mantenere, sulla materia, quello che è il giudizio della legislazione precedente.

Allora propongo, e già lo avevo proposto prima, che si continui a discutere le varie proposte di legge separatamente pur tenendo in considerazione gli elementi acquisiti nell'ambito del lavoro svolto dal Comitato ristretto. D'altronde, il canovaccio proposto dal Comitato ristretto riguarda le singole leggi: il primo articolo si riferisce alla proposta di legge Frunzio, il secondo alla proposta di legge Troisi, e così via. Possiamo quindi continuare questo lavoro ricorrendo allo stralcio.

Possiamo ritornare alle origini delle diverse proposte di legge pur tenendo conto non già del testo primitivo bensì del testo del Comitato ristretto. Ma, direi di non aspettare ancora e rinviare alle calende greche!

Per quanto riguarda la mia parte politica, onorevole Presidente, protesto! Credo che come Commissione abbiamo tante altre cose da fare e che quindi non bisogna continuare a perdere tempo. E, d'altra, parte, come dicevo poc'anzi, la nostra parte non ha mai presentato proposte di legge del genere di quelle per cui si discute tanto. Si dia al Governo la possibilità di presentare il suo testo che noi poi vedremo, discuteremo, emenderemo; ma, qui, ci sono già cinque proposte di legge, fra cui due, la Frunzio e la Troisi, che sono già state accettate dalle altre Commissioni in sede di parere. Potremmo benissimo discuterle subito in quanto le modifiche proposte a questi singoli testi sono più di forma che di sostanza.

Quindi io chiedo che ci si riunisca di nuovo, non dico oggi perché impossibile, ma quanto prima, affinché sia portato a termine il nostro lavoro relativo alle cinque proposte di legge, senza attendere la rielaborazione della legge 26 marzo 1958, n. 425.

Per le altre proposte di legge che già si trovano davanti al Parlamento, possiamo

aspettare la presentazione del disegno di legge governativo.

Insisto quindi, onorevole Presidente, perché si continui e subito nel nostro lavoro.

PRESIDENTE. Per concludere vorrei soltanto precisare che la mia proposta non tende affatto a rinviare la trattazione. Io dico soltanto questo: continuiamo nel nostro lavoro nella speranza che nel frattempo arrivi qui il disegno di legge governativo.

Pertanto mentre andremo a sollecitare il parere della Commissione Affari costituzionali sulla proposta di legge n. 1767, trasmetteremo il testo del Comitato ristretto alla Commissione Bilancio per avere dalla stessa il parere sulla sua portata finanziaria. Può quindi stabilirsi che l'esame delle varie proposte di legge all'ordine del giorno è rinviato ad altra seduta, in attesa che sia presentato da parte del Governo il disegno di legge sulle modifiche allo stato giuridico dei ferrovieri. Se non vi sono osservazioni od obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Geffer Wondrich: Istituzione della qualifica di controllore viaggiante superiore nell'organico del personale delle ferrovie dello Stato (Urgenza) (1947).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Geffer Wondrich: « Istituzione della qualifica di controllore viaggiante superiore nell'organico del personale delle ferrovie dello Stato ».

Sul provvedimento, sul quale la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario, ha la parola il relatore onorevole Lombardi Ruggero.

LOMBARDI RUGGERO, Relatore. La proposta di legge in esame, che ha avuto parere contrario da parte della V Commissione con la motivazione che manca l'indicazione relativamente alla copertura della spesa, investe un problema molto semplice a spiegarsi.

Con legge 26 marzo 1958, n. 425 (nuovo stato giuridico per il personale delle ferrovie dello Stato), è stata istituita la nuova qualifica, per i capi personale viaggiante principali, di capo personale viaggiante superiore; per i controllori viaggianti principali, invece, non è stato provveduto, in analogia, all'istituzione del grado superiore. Effettivamente, controllori principali e capi personale viag-

giante provengono dalle stesse qualifiche inferiori del personale dei treni, sono gradi che nascono dalla stessa origine, sono sottoposti agli stessi concorsi, hanno bisogno degli stessi titoli di studio, esplicano tutti funzioni che si equivalgono, per cui il Ministero ritiene essere anche i primi meritevoli, al pari del personale viaggiante, di avere il ruolo aperto per la nomina al grado superiore di controllore viaggiante superiore.

Si tratta, secondo la proposta Geffer Wondrich, di 40 persone interessate al provvedimento; secondo il Ministero, invece, di 240. Ora, bisognerebbe integrare la legge, e non c'è difficoltà in questo da parte del Ministero a farlo, stabilendo il limite delle persone, dei funzionari, dei controllori che possono avere la qualifica di controllori superiori. Mentre per il personale viaggiante, che era di 682 unità, il limite è stato indicato a suo tempo in 22 persone, che potevano avere il ruolo di superiore, per i controllori, che sono di numero notevolmente inferiore, si propone cioè che il limite sia indicato in 7 persone; vale a dire 7 tra i controllori viaggianti principali potranno aspirare a diventare controllori viaggianti superiori.

Riducendo a 7, indicando questo limite nel numero previsto per aspiranti alla promozione a quel grado, viene allora anche a cadere la opposizione della V Commissione la quale in sede di parere, come dicevo poc'anzi, opponeva la mancata indicazione della copertura della spesa, e viene a cadere l'obiezione in quanto la spesa stessa verrebbe limitata ad un onere molto modesto, 1 milione e mezzo di lire, un peso cioè che può benissimo essere sostenuto col ricorso ai mezzi ordinari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Io quindi propongo senz'altro l'approvazione della legge in esame, modificando l'articolo unico nel senso di aggiungere il limite di « sette persone » per la nomina a controllore superiore e, quindi, aggiungerei un secondo articolo in cui si dice che alla spesa si provvede con i mezzi ordinari di bilancio dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. L'onorevole Geffer Wondrich ha presentato un emendamento. Esso avrebbe riferimento all'articolo 2 proposto dall'onorevole Relatore.

GEFFER WONDRICH. Riguardava la copertura, ma è superato!

LOMBARDI RUGGERO, Relatore. C'è ormai il mio emendamento aggiuntivo, appunto, che dice: Art. 2 - Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge si farà fronte con i normali fondi dell'Azienda.

PRESIDENTE. Sì, d'accordo, ma, siccome la V Commissione aveva dato parere negativo sul testo che non prevedeva questa innovazione, bisogna pur sempre ritornare alla Commissione Bilancio per il parere.

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Comunque, onorevole Presidente, i miei suggerimenti si traducono nell'apportare alla proposta di legge i seguenti emendamenti formali e sostanziali: all'articolo unico, che diverrebbe articolo 1, in luogo delle parole « Amministrazione delle ferrovie dello Stato », sostituire: « Azienda delle ferrovie dello Stato »; Sempre all'articolo 1, dopo le parole « ... controllore viaggiante superiore », aggiungere le parole: « ... nei limiti di 7 posti ». Quindi, articolo 2, inserire: « Alla maggiore spesa derivante dalla presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti del bilancio dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato ».

MARCHESI. Alcune osservazioni sulla relazione. Lo spirito della proposta di legge dovrebbe essere questo: non tanto e non solo l'equiparazione fra capi personale viaggiante e controllori viaggianti principali, quanto il fatto che vi sarebbero i posti di dirigenza coperti da controllori viaggianti che non hanno la qualifica di controllore viaggiante superiore! Ora, è stato detto dal Relatore, sono interessate duecento e più persone. Non capisco perché. Infatti, al massimo possono essere interessate 15 persone, tante quante cioè sono i compartimenti delle ferrovie dello Stato!

Un'altra cosa che io non capisco: è come mai il Relatore proponga il limite di 7. O si tratta dell'istituzione di una qualifica funzionale, che ha un fine, uno scopo e in questo caso non possiamo parlare di 7, ma dobbiamo parlare nel caso di 15, quanti sono i compartimenti. Altrimenti, è chiaro che se noi poniamo dei limiti, facciamo una legge per 7 persone che già da ora sono bene individuate. Possiamo già dire allora quali sono i compartimenti che avranno il controllore viaggiante superiore!

Ora, o noi stabiliamo che per ogni compartimento il controllore viaggiante, dirigente, deve essere un controllore viaggiante superiore, o non dobbiamo neppure prendere in esame questa legge perché sarebbe una legge personale, verremmo cioè con essa ad avvantaggiare soltanto 7 persone che noi già sappiamo quali sarebbero!

Quindi, se vogliamo fissare la nuova categoria dobbiamo stabilire la cosa con chia-

rezza. L'articolo unico proposto dal collega onorevole Gefter Wondrich andava bene come era stato presentato. Eventualmente possiamo emendare in questo senso: controllore viaggiante superiore « che sarà il dirigente di ogni compartimento », o con altra formulazione più adatta.

GEFTER WONDRICH. Risulta chiaro dalla relazione che accompagna la mia proposta di legge che io mi riferivo proprio a 15 agenti, uno per ogni compartimento!

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Il pensiero del Ministero è che il grado di dirigente, controllore viaggiante superiore, debba essere riservato per i soli compartimenti più importanti, per esempio Torino, Milano, Roma, Firenze e anche per qualche elemento del nucleo dei controllori speciali della sede centrale. Il Ministero tende a ridurre, anche per risolvere il problema dell'onere finanziario che ci porterebbe, diversamente, a non poter rientrare, con l'approvazione di questa legge, in quelle che sono le ordinarie disponibilità della Direzione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Evidentemente, il criterio dell'onorevole Marchesi di fissare la qualifica per ogni compartimento, è un criterio che io riconosco avere una sua validità. Il Ministero tuttavia — e vorrei qui sentire anche il pensiero del Governo — ritiene di dover limitare il numero, in modo di fornire di questa categoria di personale superiore i compartimenti aventi maggiore importanza e quindi sopperire al bisogno di una direzione più elevata in grado, più corrispondente all'importanza del posto.

Vorrei comunque sentire il pensiero dell'onorevole Rappresentante del Governo circa la proposta di portare il numero da 7 a 15.

BOGONI. L'onorevole Relatore propone un emendamento aggiuntivo in cui si dice che la spesa sarà coperta con le entrate normali di bilancio. A quanto ammonterebbe questa spesa per 7 posti?

LOMBARDI RUGGERO, *Relatore*. Ad 1 milione e mezzo!

BOGONI. Allora da uno e mezzo si arriverebbe a 3 milioni. Mi sembra che il ragionamento se vale per 7 posti valga anche per 15. Non penso, infatti, che l'Amministrazione ferroviaria, che considera una spesa normale 4 miliardi in più, con i miliardi che spende ogni mese, incontri difficoltà!

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. E con quello che l'Azienda ha di passivo!

BOGONI. Sì, anche con questo!

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Penserei di formulare una proposta, onorevole Presidente. Qui noi ci troviamo di fronte al solito *handicap*: la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario. Quindi, dopo gli emendamenti che sono stati proposti dall'onorevole Relatore, io mi permetterei di proporre un rinvio della discussione del provvedimento chiedendo nel frattempo alla stessa Commissione Bilancio il parere su tutte le modifiche suggerite.

GEFTER WONDRICH. Ma, per 15 posti !

VOLPE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Senza insistere su questo particolare punto !

GEFTER WONDRICH. A me, il personale interessato ha fornito questi dati. La spesa per tutti e 15 i posti sarebbe di 8 milioni 180 mila all'anno. Ragione per cui io avevo proposto l'emendamento. Oggi l'onorevole Lombardi Ruggero ci dice: riducendo a 7 i posti la spesa sarebbe di poco più d'un milione e mezzo. Io non ho elementi per stabilire quale sarebbe esattamente questa spesa. Ma, il principio mi pare debba essere rispettato: preferisco ritirare addirittura la mia proposta di legge se il numero dei posti dovesse essere dimezzato. Ripeto, è stato chiesto uno di questi posti per ogni compartimento ferroviario e questo è stato detto chiaramente nella mia relazione di presentazione della proposta di legge. Ora, fare una discriminazione fra compartimenti non mi sembra giusto. D'altra parte mi permetto di dire anche questo: mi sono interessato della questione ed ho chiesto personalmente all'onorevole Biasutti, Relatore, il quale ha espresso parere contrario alla proposta in sede di parere davanti alla Commissione Bilancio qualche chiarimento. Mi ha spiegato che qualora la nostra Commissione Trasporti dovesse rimandare la legge con emendamenti indicanti il modo di copertura della spesa, la Commissione Bilancio non mancherà di esprimere parere favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. L'emendamento già presentato dall'onorevole Gefter Wondrich è questo: « Alla spesa prevista di 8 milioni 181 mila per l'applicazione della presente legge si farà fronte per il corrente esercizio finanziario con il maggior gettito dei proventi del traffico già accertato e, per gli anni successivi, mediante assunzione della somma stessa nel Capitolo II dello stato di previsione del Ministero dei trasporti ».

Bisogna però, modificare le ultime parole dicendo: dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

MARCHESI. Mi domando, onorevole Presidente, come si fa a stabilire a priori in questo caso che la maggior spesa sarà questa o un'altra. Perché, infatti, può anche darsi che la spesa maggiore sia poi eguale a zero ! Se per ipotesi un controllore arriva alla qualifica di controllore viaggiante superiore dopo un lungo sviluppo di carriera, avrà già avuto tanti scatti da non aver diritto ad aumenti nel passaggio alla qualifica superiore ! Quindi, gli 8 milioni 181 mila lire indicati nel proposto emendamento del collega Gefter Wondrich da dove risultano ?

PRESIDENTE. Onorevole Marchesi, il calcolo degli 8 milioni risulta da un computo esterno cui ha accennato lo stesso onorevole proponente Gefter Wondrich, mentre la cifra data dall'onorevole Relatore, in base agli elementi fornitigli dal Ministero, può darsi tenga conto, appunto, del rilievo da lei fatto.

A questo punto penserei opportuno rinviare per avere anche la possibilità di acquisire con certezza gli elementi sull'onere, e rivedere la cosa in una prossima seduta. Preghiamo l'onorevole Relatore di procedere agli ulteriori accertamenti del caso.

DEGLI ESPOSTI. Vorrei pregare caldamente il Relatore, onorevole Lombardi, di tener presente il numero dei posti. Per quanto si è potuto capire, il suggerimento del Ministero significherebbe che la qualifica viene istituita soltanto per quattro compartimenti. L'onorevole Lombardi Ruggero, infatti ha parlato di Torino, Milano, Roma e Firenze e di qualche altro posto presso il movimento centrale. Secondo questa interpretazione ciò significa che questi controllori viaggianti superiori sarebbero tre a disposizione della direzione centrale e quattro a disposizione delle sedi compartimentali. Ora, volendo entrare nel merito di questa interpretazione c'è da rilevare, e l'osservazione nasce spontanea, che Bologna e Napoli, ad esempio, dal punto di vista movimento, sono compartimenti ferroviari di certo non inferiori come importanza rispetto a Torino o Firenze. Quindi, la conclusione è questa, che a meno che non ci sia già da parte dell'azienda la scelta dei sette nominabili, fatta con certi criteri che io qui posso considerare in un modo e l'onorevole Relatore in un altro, non si può pensare che all'azienda stessa convenga, se veramente intende risolvere il problema, elevare il numero dei posti.

Giunti a questo punto, io dico, l'azienda si decida a fare qualcosa di concreto e non soltanto a parole !

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1961

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se non vi sono altre osservazioni, può rimanere allora stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Disciplina giuridica ed economica dei procaccia postali » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2691):

| | |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti | 34 |
| Maggioranza | 18 |
| Voti favorevoli | 34 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

« Variazione dei compensi dovuti alle aziende esercenti ferrovie secondarie e tramvie

in concessione per il trasporto dei pacchi postali » (2712):

| | |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti | 34 |
| Maggioranza | 18 |
| Voti favorevoli | 34 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amodio, Armani, Armato, Armosino, Bardanzellu, Basile, Bianchi Gerardo, Bogoni, Boidi, Calvaresi, Canestrari, Colasanto, Degli Esposti, Di Paolantonio, Francavilla, Frunzio, Geffer Wondrich, Lombardi Ruggero, Mancini, Marchesi, Mattarella, Petrucci, Polano, Pucci Anselmo, Ravagnan, Reale Giuseppe, Ricca, Romano Bartolomeo, Sammartino, Soliano, Sinesio, Togni Giulio Bruno, Tonetti e Vidali.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI